

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 21

Riunione del 20 gennaio 2010

14.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :

- BRUNO PIATTELLA
- ASD GS VOLLEY 2000 PORTORECANATI in pers del Pres p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente-Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Bruno PIATTELLA:** *"nella qualità di Presidente della ASD GS Volley 2000 Portorecanati, per avere in data 16 Luglio 2009 effettuato on line il primo tesseramento dell'atleta Camilla Reis Saldanha senza che dalla stessa fosse mai stato sottoscritto un modulo di primo tesseramento presso la ASD GS Volley 2000 Portorecanati, con violazione dell'art. 17 Statuto Fipav e dell'art. 19 RAT Fipav, nonché della disposizione contenuta nelle Norme di Affiliazione e Tesseramento FIPAV 2009-2010 in virtù della quale "Il Presidente della Società che esegue on line il primo tesseramento, ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma dell'atleta".*

- **ASD GS VOLLEY PORTORECANATI:** *"in persona del Presidente pro tempore, per avere in data 16 Luglio 2009 effettuato on line il primo tesseramento dell'atleta Camilla Reis Saldanha senza che dalla stessa fosse mai stato sottoscritto un modulo di primo tesseramento presso la ASD GS Volley 2000 Portorecanati, con violazione degli artt. 2 e 9 Statuto Fipav e dell'art. 2 RAT Fipav, nonché della disposizione*

./.

contenuta nelle Norme di Affiliazione e Tesseramento FIPAV 2009-2010 in virtù della quale "Il Presidente della Società che esegue on line il primo tesseramento, ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma dell'atleta", ed in virtù di quanto disposto dall'art. 55, n. 3, R.G. Fipav."

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 13 Gennaio 2010, in tale sede rinviata con ordinanza all'udienza del 20 Gennaio 2010, in virtù dell'accoglimento dell'istanza di rinvio trasmessa dal difensore degli incolpati, ritenendo valido il motivo ivi addotto a sostegno della richiesta.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Udito il difensore degli incolpati e preso atto delle conclusioni;
- Udite le spontanee dichiarazioni rese dall'incolpato;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 24/09/2009 inviata alla Procura Federale del 24/09/2009 dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che l'atleta Dos Reis Saldanha Camilla aveva fatto pervenire un esposto con data 21/09/2009 a mezzo del quale affermava di non aver mai sottoscritto un modulo di primo tesseramento in favore della società Asd GS Volley Portorecanati.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato dalla suddetta società, in data 16/07/2009, il tesseramento on line dell'atleta, revocava il primo tesseramento perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate e sostanzialmente ammesse dagli incolpati innanzi alla Procura Federale e, successivamente, innanzi a questa Commissione.

./.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV 2009-2010 che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni prima dell'inoltro in via telematica.

Questa Commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dagli incolpati, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerato, tuttavia, che la negligente condotta posta in essere appare assolutamente priva di dolo, in ragione anche delle ulteriori dichiarazioni rilasciate dall'atleta nell'esposto che ha dato impulso al presente procedimento, laddove si afferma testualmente: "Avevo raggiunto un accordo verbale con la societàIl Presidente mi aveva quindi detto che avrebbe provveduto ad inoltrare on line alla Federazione Italiana la richiesta del mio tesseramento".

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Bruno Piattella la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 30 ed a carico del sodalizio ASD GS VOLLEY PORTORECANATI, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai



Roma, 5 febbraio 2010